

Oggetto: atto deliberativo di costituzione di una nuova società in house ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 tra i 58 Comuni appartenenti al Bacino Verona Nord, per la gestione del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di affidamento della gestione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e che le deliberazioni degli enti di governo sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte dei Comuni;
- la legge regionale n. 52/2012 ha dato attuazione all'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 prevedendo l'istituzione dei Consigli di Bacino;
- questo Comune ricade nell'ambito del Consiglio di Bacino Verona Nord;

CONSIDERATO CHE:

- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord con atto n. 11 del 04.06.2025 ha deliberato come segue:

“2. Di approvare la Relazione, già approvata dal Comitato del Consiglio di Bacino con delibera n. 24 del 04.06.2025, di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 201/2022 contenente anche la qualificata motivazione di cui all'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022, integrata con l'allegato piano economico finanziario avente i contenuti di cui all'art. 14, comma 4 e all'art. 17, comma 4 e i contenuti di business plan con relativa analisi di sensitività, e con l'asseverazione di cui all'art. 14, c. 4 e all'art. 17, comma 4;

3. Di approvare lo schema di contratto di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. n. 201/2022, dell'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006 e dello schema tipo di ARERA, sulla base dello schema già approvato dal Comitato del Consiglio di Bacino con delibera n. 24 del 04.06.2025.;

4. Di approvare lo schema di statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo di cui alla precedente deliberazione di assemblea del Consiglio di Bacino n. 12 del 31/7/2023;

5. *La Relazione, il piano industriale, il piano economico finanziario, la relativa asseverazione, il Contratti di servizio, nonché lo statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo vengono allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;*
6. *Di dare atto che il Piano Industriale e piano economico finanziario rilevano anche il valore di subentro spettante al gestore uscente, fermo che tale valore verrà aggiornato, se necessario, in relazione alla data di effettivo avvio della gestione in house;*
7. *Di confermare, pertanto, la scelta dell'affidamento a società in house come modalità di gestione del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 201/2022;*
8. *Di disporre, pertanto, l'affidamento del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino Veona Nord, ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, in favore della Newco s.p.a. per la durata di anni 15 decorrenti dall'avvio della gestione del servizio della società in house;*
9. *Di disporre, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del D. Lgs. 201/2022, che il contratto di servizio potrà essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC.*
10. *Di trasmettere la presente deliberazione, con tutti i relativi allegati, ai Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord impegnandoli a procedere a deliberare, in attuazione del presente atto e sulla base della Relazione e di tutti i suoi allegati tecnico economici, entro e non oltre la data del 30 Giugno, la costituzione della società, previa consultazione pubblica, e inviare la relativa delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016;*
11. *Di disporre che l'efficacia dell'affidamento di cui al precedente p.to 8 è sospensivamente condizionata alla costituzione della società Newco s.p.a. da parte dei Comuni aderenti al Consiglio di Verona Nord ed al rispetto dei termini di cui al punto 9”;*

VISTO CHE

- l'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che l'atto deliberativo di costituzione della società debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della

sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

- lo schema di atto deliberativo deve essere previamente sottoposto a forme di consultazione pubblica secondo modalità disciplinate dallo stesso ente locale;
- successivamente alla deliberazione da parte del Consiglio comunale, l'atto deliberativo di costituzione della società deve essere inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 dispone che, nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house;

DATO ATTO CHE:

- la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 3/11/2022, n. 16 ha spiegato in cosa deve consistere la motivazione analitica di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. Essa deve comprendere:
 - i. la dimostrazione della sostenibilità finanziaria di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare. Sotto questo profilo si esige in particolare un approfondito Business Plan, o forme analoghe di analisi di fattibilità, dell'attività di impresa che si intende avviare ed esige che il Business Plan sia integrato con un'analisi di sensitività ossia l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate, e la definizione di scenari alternativi;
 - ii. la dimostrazione della sostenibilità finanziaria di tipo soggettivo, tesa a ponderare gli effetti dell'investimento in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato; l'accezione soggettiva della sostenibilità finanziaria

implica la verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione precedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica;

- iii. la dimostrazione del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nel senso di una valutazione di convenienza economica che dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo la valutazione dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la Relazione approvata ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 dall'Assemblea del Consiglio di Bacino con delibera nr. 11 del 04.06.2025 e i suoi allegati contengono la motivazione analitica per i profili della sostenibilità finanziaria e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, come verificato dagli uffici comunali;
- la scelta, già operata in sede di assemblea dei sindaci del bacino Verona Nord, di ricorrere all'in house quale modello di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, lascia scarsi margini di discrezionalità in capo al singolo Comune precedente, in quanto la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, prevede (artt. 3 e 5) che: "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino; tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche l'indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di

gestione integrata dei rifiuti urbani;

EVIDENZIATO CHE:

- lo schema di atto deliberativo elaborato e trasmesso dal Consiglio di Bacino è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito del Comune per 10 giorni consecutivi unitamente ad apposito modulo per proporre eventuali osservazioni nel medesimo termine;
 - entro la data fissata risulta pervenuta una sola osservazione da parte di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. 13/06/2025, protocollo 13473, avente il seguente tenore:
"Partecipazione alla costituenda NewCo Spa da parte di Azienda Gardesana Servizi Spa" in cui il Presidente della Società AGS Spa rileva che nella deliberazione del Consiglio di Bacino nr. 11 del 04.06.2025 è stata omessa, nei considerata, la PEC trasmessa dalla medesima società AGS Spa al Consiglio di Bacino in data 29.05.2025, riferita ai contenuti della riunione dei soci di AGS svoltasi il 23.05.2025, riunione i cui esiti sono stati confermati nel verbale dell'assemblea dei Soci del 03.06.2025 avente ad oggetto l'approvazione dell'adesione alla costituenda società in house "NEWCO Spa" per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti per il tramite di Azienda Gardesana servizi Spa, in qualità di società in house soggetta al controllo analogo congiunto dei Comuni soci. A tal fine viene allegata una bozza di proposta di deliberazione di Consiglio comunale con l'invito ai Comuni soci ad adottarla, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 8 dello Statuto e della Convenzione contenente la disciplina del controllo analogo, approvati dal Consiglio di Bacino Verona Nord.
- lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito del Comune per 10 giorni consecutivi unitamente ad apposito modulo per proporre eventuali osservazioni nel medesimo termine;
 - entro la data fissata risultano/non risultano pervenute osservazioni, opportunamente riscontrate come segue:

ESAMINATA l'osservazione presentata da parte di AGS SpA in data 13.06.2025, prot

13473, e l'allegata bozza di deliberazione, dove sono evidenziati i presupposti giuridici e le ragioni per le quali si ritiene rispondente all'interesse dei Comuni la partecipazione alla costituenda NewCo Spa per il tramite della loro società in house AGS S.p.A., e ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate:

- a) Questo Comune insieme ad altri Comuni già parte del Consiglio di Bacino fa parte di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. nel cui Statuto è previsto all'art. 3, comma 1 che *“La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o in conto di terzi, in via diretta nell'ambito del territorio dell'area Garda Baldo, così come individuata dall'Assemblea del Consiglio di bacino Veronese con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004, delle sotto elencate attività, comprese l'elaborazione di progetti, la direzione lavori, la consulenza per la realizzazione di opere e impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari: [...]B) gestore di ulteriori servizi pubblici locali, a rilevanza economica o meno, tra cui [...] servizi relativi alla gestione, anche integrata, dei rifiuti, che i Comuni Soci intendano affidare alla società, purché tali attività non rivestano caratteristiche predominanti rispetto alla gestione del servizio idrico integrato”* e inoltre all'art. 3.3 stabilisce: *“Per il conseguimento degli scopi sociali la società può inoltre esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili; costituire nuove società promuovere e stipulare accordi di collaborazione con le Università, istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati; acquisire, cedere e sfruttare private industriali, brevetti ed invenzioni; rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia per obbligazioni e debiti pure di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali. Le attività finanziarie dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e non nei confronti del pubblico”*;

Questo Comune detiene 1.638 azioni, pari ad una quota di partecipazione del 5% all'interno di Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

- b) L'art. 2, comma 1, lett. c) del TUSP (D.lgs. 175/2016) prevede espressamente: *«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione*

partecipante.

La normativa nazionale, dunque, riconosce espressamente la possibilità che il controllo analogo congiunto possa essere esercitato dal Comune tramite un'altra società interamente pubblica, quindi con modalità indirette (a cascata).

- c) Lo schema di statuto della costituenda NewCo S.p.A., approvato con deliberazione dell'assemblea del Consorzio di Bacino n. 12 del 21/07/2023, prevede all'art.1 comma 3 lett. a) e all'art. 8) la possibilità per i comuni facenti parte del Consiglio di bacino di aderire alla suindicata società per il tramite di società in house partecipate esclusivamente dai comuni di cui fanno parte.
- d) Lo schema di convenzione di disciplina dei patti parasociali a garanzia del funzionamento del controllo analogo congiunto, agli articoli 4, 5 e 6 disciplina gli organi e il loro funzionamento, anche prevedendo la partecipazione e le modalità di espressione del voto dei soci e della c.d. "società intermedia", quale soggetto giuridico del tipo in house per mezzo del quale i Comuni soci partecipano.
- e) I Comuni, dunque, sono in grado di intervenire direttamente e congiuntamente in modo efficace sulle scelte strategiche e operative della NewCo.

CONSIDERATO che la partecipazione diretta di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. permette di:

- ottimizzare i costi e le risorse nella gestione dei servizi pubblici locali, permettendo di razionalizzare l'utilizzo delle risorse e contenere i costi operativi nella gestione dei servizi pubblici locali, migliorando la qualità delle prestazioni a beneficio della collettività;
- rafforzare la rappresentanza politica unitaria dei Comuni associati, permettendo di agire con maggiore unità e coesione, rappresentando in modo univoco le esigenze comuni dei singoli Enti da essa rappresentati;
- garantire una partecipazione attiva e diretta alle decisioni strategiche della società, assicurando il perseguimento degli interessi pubblici locali, con particolare riferimento alle esigenze specifiche degli Enti associati;
- esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa vigente in materia di affidamenti in house (D.Lgs. 175/2016, Direttiva 2014/24/UE e Codice dei contratti pubblici).

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di AGS n. 3 del 3 giugno 2025 con la quale Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ha espresso la volontà di partecipare alla

costituenda società in house (NewCo), in nome e per conto di tutti i Comuni soci;

VISTO il parere dell'Avv. Marco Macchia, professore ordinario in diritto amministrativo Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", docente di diritto dei contratti pubblici presso la Presidenza del Consiglio, reso in data 08/07/2025 e acquisito agli atti del presente Consiglio, reso in ordine alla "partecipazione dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per conto dei propri Enti locali soci, quale soggetto intermedio, alla costituenda NEWCO S.p.A.", trasmesso in data 08/07/2025 dalla società Azienda Gardesana Servizi S.p.A, congiuntamente all'integrazione delle osservazioni già presentate in data 13/06/2025;

DATO ATTO CHE nel suddetto parere l'avv. Macchia rileva che *"è necessario che il patto parasociale riconosca alla società AGS...il diritto di voto in sede di Comitato per il controllo analogo...si tratta di una condizione indispensabile affinché vi sia un controllo esterno..."* condizione ritenuta necessaria anche al successivo punto 4 dove accerta *"...l'esistenza delle condizioni dell'in house a cascata...purchè sia modificato – come sopra descritto il patto parasociale..."*;

RITENUTO PERTANTO necessaria e vincolante ai fini della partecipazione alla costituenda NEWCO S.p.A. la modifica del patto parasociale, con il conseguente riconoscimento alla Società AGS del diritto di voto in sede di Comitato per il controllo analogo;

TENUTO CONTO che il capitale sociale da sottoscrivere per la partecipazione alla costituenda società in house (NewCo) è stimato in € 4.500.000,00 e che la quota di competenza di ciascun Comune è quantificata sulla base del Piano Economico Finanziario e sulla popolazione residente da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord, giusta nota pervenuta in data 16/04/2025 e confermata nell'allegato A) allo schema di Convenzione avente valore di patto parasociale approvata con deliberazione di Consiglio di Bacino nr. 11 del 04.06.2025;

CONSIDERATO che in virtù della suddetta quantificazione, la quota di competenza dell'Amministrazione comunale è pari ad euro 134.520,99;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che risponda all'interesse pubblico la partecipazione indiretta di questo Comune, per il tramite di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., alla costituenda società in house (NewCo) per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio d'ambito del Consiglio di Bacino Verona Nord;

RITENUTO, pertanto, necessario porre in essere tutti gli atti prodromici alla costituzione della-nuova società;

DATO atto che il presente provvedimento costituisce modificazione ed integrazione del DUP 2025-2027;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il parere del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del d.lgs. 267/2000, che prevede che l'organo di revisione esprima il proprio parere "sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni" (ALL SUB__);

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art 42 comma 2 lett. e d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che lo schema di delibera predisposto dal Consiglio di Bacino e lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale, comprensivo di allegati, sono stati sottoposti a forma di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che, entro la data di scadenza prevista è pervenuta un'unica osservazione, con riferimento al primo schema di delibera, con successiva nota integrativa/ sono/non sono pervenute le seguenti osservazioni _____;
3. di accogliere integralmente le suddette osservazioni per le motivazioni esposte in narrativa, considerandole parte integrante del presente atto, di concerto con il parere resto dall'avv. Prof. Marco Macchia;
4. di prendere atto della delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 11 del 04.06.2025 avente ad oggetto "*conferma della scelta della forma di gestione in house e conseguente affidamento alla New.co s.p.a. del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i 58 Comuni appartenenti al Bacino Verona Nord, ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.*";
5. di dare atto che l'onere motivazionale di cui all'art. 5 del D. lgs. n. 175/2016 viene assolto mediante rinvio *per relationem* alla normativa di settore, nonché alla Relazione approvata ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 dall'Assemblea del Consiglio di Bacino con delibera n. 11 del 04.06.2025 ed al Piano economico

finanziario asseverato a valere anche come business plan e analisi di sensitività, che contengono la motivazione analitica per i profili della sostenibilità finanziaria e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

6. di approvare l'atto costitutivo comprensivo dello schema di statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo, che sono allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di ritenere necessario e vincolante la modifica del patto parasociale, con il conseguente riconoscimento alla Società AGS del diritto di voto in sede di Comitato per il controllo analogo;
8. di approvare il versamento volontario in Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in qualità di socio, di una quota vincolata all'acquisizione, di una partecipazione societaria nella costituenda Newco S.p.A. nella misura risultante dalla deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino n 11 del 04.06.2025 e, dunque, per un importo di competenza per l'Amministrazione comunale pari ad € 134.520,99;
9. di partecipare, conseguentemente, ai sistemi di amministrazione e controllo della predetta società una volta costituita, secondo le previsioni statutarie e convenzionali impegnandosi a verificare e garantire la corretta configurazione e funzionamento del modello c.d. in - house providing;
10. di dare atto che la somma pari ad euro 134.520,99 per l'acquisto delle quote di pertinenza di questo Comune per la partecipazione indiretta nella NewCo, trova specifica previsione nel bilancio 2025/2027 al codice di bilancio 9.03.3.0301 capitolo 3600003;
11. di disporre, pertanto, che la somma di cui al precedente punto 10 sia trasferita all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. affinché possa procedere, per conto di questo Ente, alla formalizzazione della partecipazione alla costituenda società in house (NewCo), autorizzandola a compiere tutti gli atti a ciò necessari, compresa la sottoscrizione delle quote di partecipazione per il tramite del suo rappresentante legale;
12. di dare mandato ai competenti uffici comunali di porre in essere tutto quanto necessario all'attuazione della presente delibera;
13. di trasmettere la presente deliberazione, con tutti i relativi allegati, all'Autorità garante della concorrenza del mercato e alla Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016;
14. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio di Bacino Verona Nord e ad AGS

S.p.A.;

15. di dichiarare l'immediata eseguibilità vista l'urgenza degli adempimenti conseguenti.